



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

Decreto n. 11 /2020

**IL PRESIDENTE**

Visto il codice del processo amministrativo;

Visto l'art. 84 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, come convertito in legge 24/4/2020, n. 27;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30/4/2020, n. 28;

Premesso che con il decreto presidenziale n. 6 del 20/3/2020 sono state adottate misure organizzative e applicative dell'art. 84 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18;

Considerato che le udienze camerali e di merito, di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell'entrata in vigore della regolamentazione tecnica da adottare con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto per l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, ferma restando la facoltà e l'onere delle parti di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell'articolo 4, nei termini ivi prescritti;

Ritenuta l'esigenza di adottare con immediatezza le prime misure organizzative e applicative dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020, in attesa dell'emanazione delle suddette regole tecnico-operative;

**DISPONE**

1. Per le udienze in calendario nei mesi di giugno e luglio 2020, le parti hanno la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto con apposita istanza da presentare con l'osservanza del termine a ritroso previsto per il deposito delle memorie di replica (venti giorni liberi, per i riti ordinari, ovvero dieci giorni liberi prima dell'udienza, per i riti abbreviati e camerali), nonché, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza (qualunque sia il rito da applicare).

1.1. Sono accolte le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto proposte, congiuntamente o separatamente, da tutte le parti costituite in giudizio.

1.2. Le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto sono altresì accolte, a meno che non sia depositato, prima dell'invio dell'avviso di Segreteria di cui al punto 2.1, l'atto di opposizione di alcuna delle controparti costituite in giudizio.

1.3. Sulla opposizione ad una istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto, da depositare al più presto possibile e comunque prima dell'invio dell'avviso di Segreteria di cui al punto 2.1, le determinazioni conseguenti sono adottate con decreto presidenziale.

1.4. E' fatta salva comunque la potestà del Presidente, come per legge, di fissare con decreto la discussione orale con collegamento da remoto, anche a prescindere dall'istanza di una parte.

1.5. Le parti interessate hanno l'onere di presentare le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto e i relativi atti di adesione o di opposizione con l'osservanza delle regole tecniche vigenti per il processo amministrativo telematico, avvalendosi di un "Modulo Deposito Atto" aggiornato, disponibile sul sito web della Giustizia



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), e ivi selezionando tra la tipologia di atti da trasmettere la voce appropriata.

2.1. Una volta decise le opposizioni di cui al punto 1.3, il Presidente dispone l'invio da parte della Segreteria degli avvisi recanti le indicazioni per il collegamento da remoto relativi alle istanze di discussione orale non opposte di cui ai punti 1.1 e 1.2, con l'osservanza del termine ultimo all'uopo prescritto.

2.2. Nello stesso termine, la Segreteria provvede alla comunicazione dei decreti presidenziali di cui ai punti 1.3 e 1.4, con le indicazioni se del caso per il collegamento da remoto.

3. L'effettuazione delle discussioni orali mediante collegamento da remoto è comunque subordinata all'entrata in vigore della regolamentazione tecnica prevista per l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio di Stato adottato ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge n. 28 del 2020. Pertanto, le istanze di discussione mediante collegamento da remoto per l'udienza camerale e pubblica in calendario il 10/6/2020 sono da considerare tutte respinte se per quella data non sarà entrato in vigore il suddetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato (non anteriore al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

4. Il presente decreto presidenziale entra in vigore immediatamente. Per quanto non modificato continua a trovare applicazione, con proroga fino al 31/7/2020, il decreto presidenziale n. 6 del 20/3/2020, con espressa riserva di adottare le opportune modifiche e integrazioni a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al punto che precede.

Il Segretario Generale è incaricato della esecuzione del presente decreto e della sua trasmissione in copia agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa anche ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale, nonché ai Magistrati del Tribunale.

Napoli, 14 maggio 2020

**IL PRESIDENTE**  
Fabio Donadono